

**REVISORE UNICO
COMUNE DI SAN PIETRO MOSEZZO
PROVINCIA DI NOVARA**

Verbale n. 18 del 26/11/2024

OGGETTO: PRESA D'ATTO DELLA RICOGNIZIONE PERIODICA DELLE SOCIETA' PARTECIPATE DAL COMUNE DI SAN PIETRO MOSEZZO E VERIFICA COERENZA CON DISPOSIZIONI DEL D. LGS. 175/2016

Il sottoscritto Robbiano Fabrizio, revisore nominato con delibera dell'organo consiliare n. 03 del 25/03/2024,

Premesso che:

- In data 22 novembre 2024 è stato inviato al Revisore dei conti lo schema di deliberazione del Consiglio comunale ad oggetto *“Aggiornamento annuale piano di razionalizzazione società partecipate - Situazione al 31.12.2023, ai sensi degli articoli 20 e 26, comma 11, del d. Lgs. N. 175/2016”*;

Visto:

- L'art. 20 del D. Lgs. 175/20216, in particolare i c 1, 2, 3 e 4, che dispongono quanto segue:
“1. Fermo quanto previsto dall'articolo 24, comma 1, le amministrazioni pubbliche effettuano annualmente, con proprio provvedimento, un'analisi dell'assetto complessivo delle società in cui detengono partecipazioni, dirette o indirette, predisponendo, ove ricorrano i presupposti di cui al comma 2, un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione o cessione. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 17, comma 4, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, le amministrazioni che non detengono alcuna partecipazione lo comunicano alla sezione della Corte dei conti competente ai sensi dell'articolo 5, comma 4, e alla struttura di cui all'articolo 15.

2. *I piani di razionalizzazione, corredati di un'apposita relazione tecnica, con specifica indicazione di modalità e tempi di attuazione, sono adottati ove, in sede di analisi di cui al comma 1, le amministrazioni pubbliche rilevino:*

- a) partecipazioni societarie che non rientrino in alcuna delle categorie di cui all'articolo 4;*
- b) società che risultino prive di dipendenti o abbiano un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti;*
- c) partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali;*
- d) partecipazioni in società che, nel triennio precedente, abbiano conseguito un fatturato medio non superiore a un milione di euro;*
- e) partecipazioni in società diverse da quelle costituite per la gestione di un servizio d'interesse generale che abbiano prodotto un risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti;*
- f) necessità di contenimento dei costi di funzionamento;*
- g) necessità di aggregazione di società aventi ad oggetto le attività consentite all'articolo 4.*

3. *I provvedimenti di cui ai commi 1 e 2 sono adottati entro il 31 dicembre di ogni anno e sono trasmessi con le modalità di cui all'articolo 17 del decreto-legge n. 90 del 2014, convertito, con modificazioni, dalla legge di conversione 11 agosto 2014, n. 114 e rese disponibili alla struttura di cui all'articolo 15 e alla sezione di controllo della Corte dei conti competente ai sensi dell'articolo 5, comma 4.*

4. *In caso di adozione del piano di razionalizzazione, entro il 31 dicembre dell'anno successivo le pubbliche amministrazioni approvano una relazione sull'attuazione del piano, evidenziando i risultati conseguiti, e la trasmettono alla struttura di cui all'articolo 15 e alla sezione di controllo della Corte dei conti competente ai sensi dell'articolo 5, comma 4."*

Richiamata:

- La deliberazione n. 48/2021 VSGO della Corte dei conti – Sezione regionale di controllo per l'Emilia Romagna in cui, in merito alla deliberazione di ricognizione periodica delle società partecipate da condursi ai sensi dell'art. 20 del D. Lgs. 175/2016, i magistrati contabili evidenziano *"l'opportunità di acquisire, comunque, il*

parere [dell'organo di revisione] con riferimento alla coerenza degli atti di razionalizzazione, rispetto alla normativa recata dal Tusp";

Visto:

- Il punto 3) lett. b) del c. 1 dell'art. 239 del D. Lgs. 267/2000 che attribuisce all'organo di revisione dell'ente locale, la competenza ad esprimere pareri in merito alle modalità di gestione dei servizi ed alle proposte di costituzione o di partecipazione ad organismi esterni;

Considerato che:

- Lo schema di deliberazione concernente la ricognizione delle società partecipate dal Comune di San Pietro Mosezzo non prevede l'adozione di misure che comportino l'acquisizione o la dismissione di organismi partecipati e neppure l'attuazione di interventi che incidano sulle modalità di erogazione dei servizi di competenza dell'ente

prende atto

dello schema di deliberazione concernente la ricognizione delle società di capitali partecipate e degli indirizzi che l'Amministrazione intende adottare nei confronti delle stesse a seguito della ricognizione effettuata, che risulta essere stata condotta coerentemente alle previsioni di cui all'art. 20 del D. Lgs, 175/2016;

e raccomanda

in relazione al risultato di esercizio 2023 della società partecipata Acqua Novara VCO S.p.a. di porre in essere tutte le misure prudenziali previste dalla normativa e raccomandate dalle indicazioni di prassi e giurisprudenziali per assorbire il suddetto risultato, presidiare l'andamento della partecipata e salvaguardare la continuità aziendale della stessa e gli equilibri economico finanziari dell'ente.

Alessandria, 26 novembre 2024


L'organo di revisione